



# Salta la deduzione Industria 4.0 Introdotto un credito d'imposta

## MANOVRA 2020/1

L'ex iperammortamento avrà un limite di 10 milioni di investimento

Compensazione in F24 in cinque rate (tre se si tratta di software)

Luca Caiani

Super e iper ammortamento si trasformano in crediti di imposta, ma si riducono i benefici fiscali. Le modifiche al Ddl di bilancio, nel testo previsto dagli emendamenti del relatore, prevede, per gli investimenti del 2020, un credito di imposta del 6%, elevato a un livello variabile tra il 20 e il 40% per i beni ex iperammortizzabili. Si dimezza da 20 a 10 milioni il tetto massimo di investimenti agevolabili per Industria 4.0 e si fissa al 30 giugno 2021 il termine della coda temporale per gli investimenti prenotati nel 2020.

rammortamento) con un costo agevolabile massimo di 2 milioni (in precedenza 2,5). Per i beni industria 4.0 interconnessi (allegato A alla legge 232/2016), il credito è del 40% fino a 2,5 milioni (contro il 40,8% del precedente Iper a scaglioni) e scende al 20% nello scaglione da 2,5 a 10 milioni (contro il 24% precedente). Nulla spetta per investimenti oltre i 10 milioni, essendo stato eliminato l'ulteriore scaglione fino a 20 milioni indicato nel Ddl originario (perdita di beneficio di 1,2 milioni di euro). Infine, scatta un credito di imposta del 15%, con un tetto di 700 mila euro di spesa, per gli investimenti in software collegati a Industria 4.0 (allegato B, legge 232).

### Fruizione in cinque anni

La ripartizione temporale del credito di imposta è invece leggermente migliorativa rispetto al super e all'iperammortamento. L'importo spettante si può compensare in F24 in cinque quote annuali (contro un periodo che in genere andava da 6 a 8 anni) ridotte a tre per gli investimenti in software; l'utilizzo, però, parte dall'anno successivo alla entrata in funzione (quindi si slitta di un anno rispetto a prima). Per i beni 4.0, il credito scatta dall'anno seguente a quello di interconnessione. Il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel 2020, con coda al 30 giugno 2021 (anziché al 31 dicembre come in precedenza stabilito per l'iper) in presenza di ordini e accenti del 20% entro fine 2020.

Chi ordinerà i beni con l'acconto del 20% entro la fine del 2019, però, continuerà ad usufruire, per gli investimenti effettuati nel primo semestre (superammortamento del 30%) o nell'intero anno 2020 (iper a scaglioni), delle normative in vigore, le quali, a parte il profilo temporale, generano bonus più elevati.

Per ottenere il credito di imposta, occorre una idonea documentazione, a partire dalle fatture dei fornitori che dovranno contenere un richiamo alla legge agevolativa. Per i beni 4.0 è necessaria anche una perizia di un tecnico (non più giurata) che certifichi la conformità dei beni a quelli 4.0. La perizia può essere sostituita da un'auto-certificazione se il costo unitario non supera 300 mila euro. Occorre infine una comunicazione al Mise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LEGGE DI BILANCIO**  
 Arriva il cambio di paradigma sugli incentivi agli investimenti

### Da deduzioni a crediti di imposta

La nuova versione degli incentivi alla effettuazione degli investimenti, quale risulta dagli emendamenti presentati in Senato, prevede innanzitutto la sostituzione dell'ormai sperimentato sistema delle deduzioni dall'imponibile (su cui erano basate le precedenti agevolazioni) con quello della maturazione di un credito di imposta compensabile. La misura del credito di imposta tende a rappresentare il beneficio fiscale (in termini di Ires risparmiata) delle precedenti deduzioni, ma con alcune rilevanti penalizzazioni.

Per gli investimenti ex superammortizzabili (beni nuovi diversi da autovetture, immobili e beni con coefficiente inferiore al 6,5%), che riguardano sia imprese che professionisti, il credito di imposta è del 6% (contro il tax saving del 7,2% del supe-